

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO E FUNZIONI DI SISTEMA NEL DISTRETTO DI PONENTE PERIODO 01.09.2022 – 31.08.2025

CIG:

Art. 1 - Oggetto e finalita dell'appalto	2
Art. 2 - Durata dell'appalto	2
Art. 3 - Adeguamenti delle prestazioni e rimodulazioni progettuali	3
Art. 4 - Articolazione delle prestazioni, importo complessivo e base d'asta	4
Art. 5 - Specificazione delle prestazioni richieste, luoghi di esecuzione del servizio, orari	e modalità
organizzative	6
§ 5.1 Organizzazione del servizio	6
§ 5.2 Prestazioni richieste all'aggiudicatario	7
§ 5.3 Personale	10
§ 5.4 Sede e orario del servizio	11
Art. 6 - Clausola sociale	11
Art. 7 – Personale addetto al servizio e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	11
Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore	15
Art. 9 - Polizza Assicurativa	
Art. 10 - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale	18
Art. 11 - Controllo e vigilanza	18
Art. 12 - Corrispettivo del servizio	19
Art. 13 - Pagamenti	19
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	20
Art. 15- Subappalto, cessione del contratto e dei crediti	20
Art. 16 – Penalità	
Art. 17 - Decadenza dall'aggiudicazione	
Art. 18 - Risoluzione del contratto	22
Art. 19 - Recesso del Comune	24
Art. 20 – Revisione dei prezzi	25
Art. 21 - Sospensione della gestione per interesse pubblico	26
Art. 22 - Stipulazione del contratto	26
Art. 23 - Esecuzione in danno	27
Art. 24 - Cauzione definitiva	
Art. 25 - Trattamento dei dati personali	28
Art. 26 - Adempimenti connessi alla sicurezza	
Art. 27- Controversie	29
Art. 28 - Spese contrattuali	29
Art 29 Norma di rinyia	20

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO E FUNZIONI DI SISTEMA NEL DISTRETTO DI PONENTE – Periodo 01/09/2022 – 31/08/2025". Il servizio è appaltato dal Comune di Castel San Giovanni, capofila del Distretto di Ponente.

La Ditta appaltatrice dovrà organizzare il funzionamento dei Servizi con riferimento all'ambito territoriale del Distretto di Ponente e svolgere funzioni e compiti secondo i programmi di funzionamento e gli obiettivi stabiliti dal Responsabile dell'Ufficio di Piano distrettuale.

Gli obiettivi del progetto consistono nel:

- garantire le funzioni di sistema ovvero, in ottemperanza a quanto previsto dalla DAL 615/2004 e successive DGR ed in attuazione della L.R. 14/2008, il coordinamento territoriale dei diversi interventi socio-educativi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, nell'ambito delle funzioni di programmazione e verifica proprie dell'Ufficio di Piano distrettuale;
- favorire il coordinamento e la messa in rete delle diverse realtà presenti sul territorio in ambito sociale, sanitario, scolastico, educativo;
- sviluppare azioni di monitoraggio, analisi e valutazione degli interventi scolastici, socioeducativi e socio-sanitari rivolti a minori e famiglie, giovani, immigrati e adulti in difficoltà;
- favorire l'esplorazione e la raccolta dei bisogni specifici delle diverse aree del territorio zonale, analizzandone differenze e connessioni e promovendo lo sviluppo di progettazioni integrate;
- promuovere la partecipazione dei diversi attori sociali del territorio alla definizione e raccolta di bisogni, buone prassi e criticità, la collaborazione inter-istituzionale e la costruzione di progetti condivisi di respiro zonale;
- promuovere la diffusione di modelli di intervento integrati anche attraverso l'erogazione di azioni formative e di supervisione rivolte agli operatori del territorio (educatori, insegnanti, operatori socio-sanitari, ecc...);
- gestire istruttorie legate a bandi regionali;
- monitorare la spesa dei fondi pluriennali vincolati assegnati al Distretto di Ponente.



Il servizio descritto nel presente capitolato, da assicurare secondo le effettive necessità e funzioni ivi previste, nonché secondo l'articolazione e le specificazioni illustrate nell'art. 5, viene assegnato per la durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, se precedente. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, il Comune di Castel San Giovanni in quanto capofila d'ambito si riserva la facoltà di disporre una **proroga tecnica** nella misura strettamente necessaria all'affidamento del nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali.

Si precisa che la decisione di ricorrere all'opzione di proroga tecnica rientra nella discrezionalità del Comune in quanto capofila d'ambito ed è quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice. Qualora il Comune medesimo ritenga di avvalersi della facoltà di cui sopra è tenuto a darne comunicazione al fornitore tre mesi prima della scadenza naturale del contratto a mezzo PEC. L'Amministrazione si riserva, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazione contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Al termine del contratto, il contratto stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

Art. 3 - Adeguamenti delle prestazioni e rimodulazioni progettuali

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario, ad esempio per nuovi e complessi adempimenti in carico all'Ufficio di Piano ai sensi di sopravvenute norme legislative e compatibilmente con la disponibilità di bilancio, il Comune si riserva la facoltà di imporre all'Appaltatore - alle medesime condizioni e costi orari dell'aggiudicazione previsti nel contratto originario – l'aumento o la diminuzione dell'esecuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, c.12 D.Lgs. 50/2016).

Inoltre, sempre in relazione alle esigenze del servizio, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a) DLgs. 50/2016, il Responsabile dell'Ufficio di Piano (o suo delegato) si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, sempre nei limiti di legge, di modificare l'organizzazione e l'utilizzo del



personale con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale, compresa la facoltà, in relazione al mutare di esigenze organizzative e/o al venir meno delle condizioni di svolgimento, di concludere il servizio prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla Ditta appaltatrice almeno dieci giorni prima. La conclusione anticipata del servizio non dà diritto alla Ditta appaltatrice ad alcun risarcimento.

Qualora si verificassero circostanze imprevedibili e non imputabili alla volontà dei contraenti tali da comportare necessarie e sostanziali modifiche al progetto tecnico presentato in sede di offerta dall'aggiudicatario, la stazione appaltante potrà ricorrere all'istituto della coprogettazione ai sensi dell'art. 56 del DLgs 117/2017 ss.mm.ii., interpellando l'appaltatore, al fine di assicurare continuità nell'erogazione del servizio, seppure in forma rimodulata.

Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo delegato.

Il corrispettivo a favore della ditta appaltatrice sarà rapportato alle ore di prestazione effettivamente svolte.

Art. 4 - Articolazione delle prestazioni, importo complessivo e base d'asta

Le ore annuali necessarie alla realizzazione del progetto dovranno essere rese da un numero adeguato di operatori (inquadrati al livello D2 del CCNL Cooperative Sociali o equivalente come da successivo art. 5) e dovranno essere articolate per ogni anno solare di concerto con il Responsabile dell'Ufficio di Piano, in modo da coprire il fabbisogno programmato; la programmazione verrà rivalutata di norma con cadenza semestrale, sulla base degli effettivi adempimenti in carico all'Ufficio di Piano Distrettuale.

Nella tabella di seguito riportata è indicato l'ammontare, determinato in via presuntiva, del monte ore che dovrà essere fornito in ciascun anno solare e nell'intero periodo di durata dell'appalto.

Per quanto indicato all'art. 3, il numero complessivo delle ore di prestazione da erogare è puramente indicativo e potrebbe pertanto variare in aumento o in diminuzione.

Conseguentemente, il numero delle ore presunte non vincola l'Amministrazione e la richiesta successiva per numeri maggiori o minori rispetto a quelli sotto indicati impegnerà la Ditta appaltatrice alle stesse condizioni orarie offerte in sede di gara.



	n. ore presunte	Costo TOTALE
Annualità		presunto
		al netto d'Iva
Dal 01.09.2022 al	992	23.808,00 €
31.12.2022		
Dal 01.01.2023 al	2.976	71.424,00 €
31.12.2023		
Dal 01.01.2024 al	2.976	71.424,00 €
31.12.2024		
Dal 01.01.2025 al	1.984	47.616,00€
31.05.2025		
TOTALE (base d'asta)	8.928	214.272,00 €
Opzione proroga	1.488	35.712,00 €
tecnica periodo		
massimo 6 mesi		
Opzione aumento	1785,6	42.854,40
importo contrattuale	1700,0	
ai sensi dell'art. 106,		
c. 1 lett. a)		
VALORE COMPLESSIVO	12.201,6	292.838,40
DELL'APPALTO		
(INCLUSE OPZIONI)		

L'ammontare complessivo presunto dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016, per la sua intera durata, comprensiva della proroga tecnica e dell'opzione di aumento importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. a) è di 292.838,40 (Iva esclusa). I costi per la sicurezza da sottrarre al ribasso d'asta sono valutati in € 0,00: non si individuano infatti rischi da interferenza, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, essendo previsto il completo svolgimento del servizio a



carico della ditta affidataria con propri mezzi e proprio personale e venendo il servizio svolto in locali dedicati in cui non vi è alcuna interferenza di natura rischiosa tra il personale comunale e il personale della ditta appaltatrice. Pertanto il Comune non ha provveduto a predisporre il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Tale importo è stato calcolato su un fabbisogno complessivo presunto di 10.416 ore (opzioni comprese) per un **costo orario posto a base d'asta** pari a € **24,00** (oltre ad Iva) onnicomprensivo di ogni spesa di gestione.

L'importo complessivo massimo stimato posto a base d'asta (soggetto a ribasso), ammonta perciò ad € 214.272,00 (IVA esclusa), riferito ad un totale di ore pari a 8.928 per l'intera durata dell'appalto (3 anni), calcolato ad un costo orario, posto a base di gara, pari ad € 24,00 con oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00.

L'offerta dovrà essere formulata, tenendo presente che il prezzo offerto comprende il costo per tutte le attività e le prestazioni poste a carico della Ditta dal presente capitolato e per tutte le attività aggiuntive che la Ditta proporrà in sede di offerta tecnica, e sarà quindi tenuta a svolgere qualora risulti aggiudicataria del servizio. Non sono ammesse offerte in aumento.

Art. 5 - Specificazione delle prestazioni richieste, luoghi di esecuzione del servizio, orari e modalità organizzative

§ 5.1 Organizzazione del servizio

L'assetto del supporto all'Ufficio di Piano prevede la presenza di due figure che, in linea di massima, hanno così suddivise le seguenti competenze:

- una figura di sistema che monitora l'andamento dei progetti avviati tramite il Piano di Zona Triennale raccogliendo evidenze al fine di utilizzare al meglio le risorse assegnate ed inoltre dedicata all'area minori e famiglie;
- una figura che si occupa del monitoraggio e verifica delle programmazioni legate all'area Adulti. Per l'attuazione del Servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la presenza di due operatori per la resa delle attività di cui al successivo § 5.2 e il monte ore incomprimibile annuale di 2.976 ore. In generale, la realizzazione del servizio dovrà complessivamente garantire:
 - una qualità delle prestazioni determinata dalla presenza di operatori qualificati in possesso dei requisiti professionali richiesti;



- una continuità nell'erogazione della prestazione determinata dalla presenza degli stessi operatori assegnati al Servizio per tutto l'arco di tempo stabilito per l'affidamento dello stesso. A tal fine le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate esclusivamente per l'assenza del personale titolare con personale in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare e comunicate formalmente al Responsabile comunale del servizio. In ogni caso qualora la Ditta, a causa di eventi imprevedibili, non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuta ad informare il Responsabile comunale del progetto con assoluta urgenza e comunque a ripristinare il servizio non oltre il giorno successivo, previa detrazione dal monte ore del servizio non prestato;
- una flessibilità di intervento. A tal fine la Ditta appaltatrice dovrà predisporre moduli organizzativi che potranno variare in relazione agli adempimenti richiesti per adeguare conseguentemente i piani di lavoro. Gli operatori dovranno fare riferimento, nello svolgimento della loro attività, al Coordinatore dei Servizi (individuato dalla Ditta) il quale si rapporterà con il Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto di Ponente. I Servizi dovranno essere organizzati nell'arco della settimana, nei giorni e con gli orari che verranno concordati con il Responsabile stesso.

Nell'organizzazione del servizio di supporto all'Ufficio di Piano è inoltre prevista la stretta collaborazione con una terza figura professionale, dipendente comunale, che si occupa della non autosufficienza (area anziani e disabili): le attività specifiche svolte dal suddetto operatore sono le seguenti:

- pianificazione e monitoraggio del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza FNA, Vita indipendente, Dopo di noi, etc;
- elaborazione della programmazione distrettuale (Piani per la non autosufficienza), monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti;
- monitoraggio e verifica dell'equilibrio del Fondo per la non autosufficienza;
- monitoraggio dei regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa in una logica di omogeneizzazione dei costi;
- inserimento sul sito della Regione i dati di consuntivo delle varie annualità FRNA/FNA.

§ 5.2 Prestazioni richieste all'aggiudicatario



Nella realizzazione del servizio l'aggiudicatario dovrà assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- presenza e supporto agli incontri dell'Ufficio di Piano e di tutti gli altri incontri per l'espletamento delle attività;
- supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e socio sanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, Programmi attuativi annuali, nonché nella programmazione territoriale sociale integrata con le altre politiche, ad es. Piano Integrato Territoriale ai sensi della L.R.14/2015, ecc.): raccolta dati, programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione degli interventi per la salute ed il benessere finalizzati alla realizzazione di obiettivi di inclusione, di integrazione sociosanitaria e di prossimità;
- coordinamento e messa in rete delle progettualità avviate/da avviare sul territorio e degli
 operatori dei diversi servizi, nell'ottica del raccordo fra politiche sociali, scolastiche, del
 lavoro, educative e sanitarie;
- supporto nella conduzione del gruppo di lavoro "Tavolo di coordinamento tecnico dell'area minori", del "Tavolo distrettuale progetto adolescenza" e dei gruppi di lavoro tematici e di quelli trasversali con particolare riferimento alle tematiche dell'Area Giovani, dell'Area Adulti, Area Immigrazione;
- inserimento dati SIOSS Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali. A seguito del Decreto Ministeriale 103 del 22 Agosto 2019 che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, e che ha previsto che l'Ambito territoriale fosse l'unità di rilevazione del SIOSS, quale aggregazione di unità elementari di analisi rappresentate dai Comuni, ha comportato, per l'Ufficio di Piano la richiesta a tutti i Comuni del Distretto dei dati in oggetto e la necessità di inserimento delle rendicontazioni riferite all'annualità precedente relativamente seguenti moduli dal 2021 (Banca dati dei servizi attivati: Banca dati delle professioni, assistenti sociali a tempo indeterminato) e dal 2022 (Moduli Fondo Nazionale Politiche Sociali: Moduli Fondo Nazionale Non Autosufficienza, Moduli Dopo di Noi);
- inserimento del consuntivo dell'anno precedente e la previsione per l'anno in corso relativi al numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato equivalente a tempo pieno dagli Enti del Distretto in riferimento alle Assistenti sociali a tempo indeterminato Legge n.



178/2020 (Legge di bilancio per il 2021), articolo 1 commi 797-804;

- inserimento della rendicontazione sull'utilizzo delle risorse statali relative ai Piano Attuativi precedenti (Moduli Fondo Nazionale Politiche Sociali) e delle risorse regionali sulla piattaforma dei piani di zona;
- gestione di fondi finalizzati.

ATTIVITÀ SPECIFICHE PER L'AREA MINORI FAMIGLIE:

- partecipazione, a seguito della nomina come Referente distrettuale del Piano Adolescenza per il Distretto di Ponente, ai tavoli convocati dalla Regione per la realizzazione di numerosi interventi, tra cui incontri di formazione, questionari rivolti agli adolescenti, linee guida sul ritiro sociale in adolescenza, ecc.. Il Piano sottolinea l'importanza fondamentale della costruzione di un patto educativo tra i principali soggetti che si occupano di adolescenti, in cui si condivide anche la responsabilità sociale degli interventi che si intendono realizzare. (DGR 1111 dell'8/7/2019 la Regione approva la COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO REGIONALE PIANO ADOLESCENZA);
- incontri di monitoraggio con il centro per le famiglie per valutare lo stato di avanzamento dei progetti attivi;
- supporto al Settore Pubblica Istruzione del Comune capofila nell'ambito dei progetti innovativi 0/6 anni attraverso l'invio delle comunicazioni ai comuni, raccolta progetti, istruttoria e definizione contributi;
- valutazione di merito dei progetti pervenuti, stesura verbale e invio in Regione, monitoraggio per Regione entro 31-03 di ogni anno relativi alla gestione del fondo finalizzato Bando L.14/2008;
- collaborazione con le Scuole del Distretto e Associazioni in merito alle progettualità finanziate dai Piani di Zona.

ATTIVITÀ SPECIFICHE PER L'AREA ADULTI:

promozione e monitoraggio dei progetti del PNRR nell'ambito della missione 5
relativamente alle tempistiche e alle modalità di presentazione. Il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR; in inglese Recovery and Resilience Plan, abbreviato in Recovery Plan o
RRP), facente parte del piano approvato nel 2021 dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo



la pandemia di COVID-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese. Si articola in sei missioni e all'ambito territoriale in quanto soggetto attuatore, spetta la stesura dei progetti relativi alla MISSIONE 5: inclusione e coesione. La figura di riferimento partecipando a momenti di formazione e ai tavoli di lavoro, supporterà l'Ufficio di Piano nella stesura dei progetti e nel monitoraggio dei progetti ammessi a finanziamento;

- gestione delle istruttorie relative ai Bandi Distrettuali per il sostegno alle locazioni. A partire dall'anno 2019 (DGR 1815/19), la Regione Emilia Romagna, al fine di far fronte alla crisi socio economica derivata dalla pandemia di Sars-Covid 19, stanzia annualmente ulteriori fondi al fine di sostenere gli utenti nel pagamento degli affitti di locazione. La figura si occupa quindi di preparare la modulistica, raccogliere le domande, stendere la graduatoria distrettuale e procedere alla relativa rendicontazione in stretto raccordo con la Regione;
- stesura del bando, della relativa modulistica e rendicontazione regionale relativa al Bando rinegoziazione contratti di locazione (e successive proroghe) in riferimento alla DGR 1275/2021;
- gestione di bandi distrettuali in favore di adulti fragili;
- programmazione e monitoraggio, in stretto raccordo con l'Agenzia del Lavoro, in merito alla
 L.R. 14/2015;
- supporto ai Comuni del Distretto per quanto concerne gli oneri connessi all'attivazione del RDC, l'avvio dei PUC e della loro relativa rendicontazione.

§ 5.3 Personale

Per l'attuazione del Servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la messa a disposizione, a seconda della programmazione annuale del servizio concertata con il Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto di Ponente, di almeno due operatori (di cui uno a tempo pieno ed uno a tempo parziale, oppure entrambi a tempo parziale) in possesso di laurea in scienze dell'educazione, psicologia, sociologia, servizio sociale, discipline umanistiche. Tali operatori dovranno essere tutti inquadrati al livello D2 del CCNL Cooperative Sociali o equivalente.

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di provvedere alla dotazione per gli operatori di cellulari di servizio, di adeguate strumentazioni informatiche (almeno 1 PC portatile), del materiale di



cancelleria necessario per lo svolgimento del servizio, nonché di un'autovettura per gli spostamenti (in alternativa è possibile prevedere il rimborso spese per l'utilizzo della propria autovettura da parte degli operatori, se non forniti dalla ditta stessa).

§ 5.4 Sede e orario del servizio

Le prestazioni verranno in prevalenza effettuate presso la sede all'uopo predisposta per lo svolgimento del servizio, sita in Via Garibaldi 50, presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Castel San Giovanni. La sede è dotata degli arredi e delle dotazioni informatiche fisse necessarie per lo svolgimento delle attività del servizio fino ad un massimo di due operatori, di due linee telefoniche fisse dedicate e di collegamento internet. Gli interventi richiesti devono essere equamente ripartiti nella settimana, durante il normale orario di apertura degli uffici comunali, al fine di assicurare il raccordo logistico ed organizzativo con le attività degli Uffici comunali del Distretto di Ponente. Gli orari del servizio devono essere in ogni caso flessibili e funzionali alle prestazioni da erogare, in accordo con gli indirizzi forniti dal Responsabile dell'Ufficio di Piano Distrettuale.

In base alle esigenze del servizio ed alla programmazione delle attività definite dal responsabile del progetto della Ditta e approvate dal Comune, sono inoltre previsti spostamenti degli operatori in relazione allo svolgimento delle attività di raccordo e collegamento con i servizi territoriali.

Art. 6 - Clausola sociale

Come previsto dall'Art. 50 del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Appaltatore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

In particolare, sarà garantito al personale alle dipendenze dell'appaltatore uscente il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici, così come previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro.

Art. 7 – Personale addetto al servizio e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La ditta concorrente deve garantire per la resa del servizio l'impiego di un numero di operatori adeguato per le prestazioni richieste, come precisato nel precedente art. 5. La dotazione di

personale deve essere idonea a garantire l'erogazione di un servizio di qualità, per quanto attiene la totalità delle tipologie di prestazione descritte. Il personale impiegato nel servizio di cui al presente capitolato dovrà essere provvisto di professionalità corrispondenti alle prestazioni oggetto dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria provvederà direttamente, assumendosene tutti gli oneri, all'assunzione del personale necessario a garantire il monte ore annuo presunto ed è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiore a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria sopra indicata e ad applicare eventuali incrementi previsti contrattualmente.

La Ditta aggiudicataria è sottoposta altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali, nonché in materia di controlli sanitari, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi; in particolare la cooperativa si obbliga ad effettuare, alle scadenze previste, il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi di legge.

Il personale impiegato dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale, dovrà essere in possesso delle qualifiche previste dalle normative nazionali e regionali e dai contratti di lavoro, in particolare dovrà avere i seguenti requisiti:

- il possesso di patente di guida di tipo B;
- la idoneità fisica e sanitaria in riferimento alle specifiche mansioni;
- la conoscenza della lingua italiana adeguata all'espletamento delle funzioni affidate.

Il personale dovrà gestire il servizio garantendo un comportamento gentile, rispettoso e irreprensibile, dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento. Il personale impegnato per le prestazioni sopra elencate deve inoltre avere i seguenti requisiti:

- capacità di lavoro in équipe anche multidisciplinari;
- competenze relative ad elaborazione di testi scritti specifici (relazioni, report, progetti);
- capacità di fornire elementi utili sull'efficienza degli interventi rispetto ai bisogni ed al corretto utilizzo delle risorse.

Gli operatori devono garantire la piena collaborazione con ogni altro operatore degli Uffici comunali del Distretto di Ponente.



Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone che hanno accesso al servizio e sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del C.P., mantenendo la massima riservatezza e segretezza riguardo alle informazioni assunte nell'espletamento del servizio.

E' fatto divieto alla ditta affidataria ed ai singoli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso e di intrattenere rapporti privatistici con gli utenti beneficiari del servizio.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni ed altro occorsi al proprio personale durante l'esecuzione del Servizio oggetto del presente capitolato.

Il servizio deve essere organizzato in modo tale da contenere il turn-over degli operatori. L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo e la sostituzione temporanea o definitiva di unità di personale rispetto a quello definito in sede di avvio del servizio, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune di Castel San Giovanni, previa verifica dei requisiti; in caso di inserimento di nuovo operatore l'aggiudicatario si impegna a prevedere un periodo di affiancamento, di durata minima di tre giorni lavorativi, senza costi per il Comune. Qualsiasi inserimento o sostituzione deve essere comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la sostituzione ha avuto inizio. L'Amministrazione si riserva di richiedere alla Ditta, e la medesima accetta, la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata inidoneità allo svolgimento del servizio: spetterà al Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo delegato chiedere, previa motivata nota di segnalazione di inidoneità, la sostituzione del personale qualora, a proprio insindacabile giudizio, non espleti in modo adeguato i compiti propri del servizio come descritti nel presente capitolato.

Nel caso di esercizio di tale facoltà, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del personale entro dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Entro la data di avvio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo delegato i nominativi del personale impiegato, con indicazione degli orari di svolgimento del servizio e della sede di assegnazione del singolo operatore.

Per ciascuno dovranno essere fornite le complete generalità ed i titoli di servizio richiesti dal presente capitolato per il profilo professionale, con l'obbligo di mantenere aggiornato l'elenco nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione al



responsabile comunale o suo delegato.

In caso di assenza del personale per periodi superiori alle due settimane, per malattia o altro motivo, l'appaltatore si impegna a garantire la sostituzione con altro personale idoneo. Per assenze di durata inferiore, l'Affidatario si impegna o a sostituire l'operatore con personale idoneo entro 48 ore o a garantire una turnazione fra gli operatori in modo da assicurare in ogni caso il presidio del servizio.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, la Ditta si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile del Servizio o suo delegato; in particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva all'Amministrazione appaltante, almeno 48 ore prima dal verificarsi dell'evento.

In caso di sospensione del servizio dovuto a cause di forza maggiore o a qualsiasi altra causa e/o disposizioni del committente, nulla sarà dovuto alla Ditta appaltatrice, se non per espressa previsione normativa nazionale, regionale, locale direttamente correlata alla causa di forza maggiore.

Sarà cura della Ditta dare disposizioni affinché il proprio personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, rispetti tutte le indicazioni di correttezza e diligenza richieste dal servizio di cui trattasi per quanto riguarda i rapporti con gli utenti, l'uso corretto dei materiali e la sicurezza degli ambienti dove si svolge l'attività.

L'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'appaltatore, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione Comunale la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi nell'appaltatore per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.



Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

La ditta aggiudicataria dell'appalto si impegna a svolgere il servizio oggetto del presente contratto sulla base delle specifiche indicazioni del Comune che verranno esplicitate tramite il responsabile del servizio o suo delegato. In particolare l'appaltatore:

- 1. si obbliga a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio, senza soluzione di continuità, utilizzando operatori professionalmente idonei conformemente agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale in modo da assicurare le adeguate prestazioni del servizio;
- 2. si obbliga ad erogare tutte le prestazioni di cui al presente capitolato tramite proprio personale, adeguatamente preparato ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 7;
- 3. qualora, a causa di eventi preventivamente non conoscibili, non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuto ad informare il Comune con assoluta urgenza. In ogni caso la regolarità delle prestazioni dovrà essere ripristinata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore.
 - In caso di inserimento di nuovo operatore, la Ditta appaltatrice si impegna a prevedere un periodo di affiancamento con operatore esperto, di durata minima di tre giorni lavorativi, senza costi per il Comune;
- 4. deve rispettare nei confronti dei propri operatori le norme statutarie e regolamentari e le disposizioni legislative in materia di assistenza, previdenza ed assicurazione obbligatorie, come previsto dall'art. 7;
- 5. deve concordare con l'Ufficio di Piano del Distretto di Ponente le modifiche organizzative che implicano cambiamenti nell'erogazione del servizio;
- 6. a richiesta dell'Amministrazione comunale l'Ente Appaltante dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'applicazione del presente capitolato. La stessa, in caso di mancato rispetto degli obblighi normativi di cui al primo comma, provvederà ad informare le Autorità competenti per l'adozione di provvedimenti del caso;
- 7. a richiesta dell'Amministrazione, dovrà fornire dati e informazioni relativi al personale impiegato per l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto (inquadramento, ore settimanali, superminimi, malattie, ecc..), anche ai fini dell'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 6;



- 8. è responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori come previsto dall'articolo 2049 del Codice Civile, e derivanti da gravi irregolarità e carenze nelle prestazioni;
- 9. è tenuto ad accendere adeguate polizze presso primarie compagnie di assicurazioni per R.C.T. e R.C.O., come da successivo articolo 9;
- 10. è tenuto ad individuare al suo interno il proprio referente tecnico organizzativo, di norma nella persona di un legale rappresentante o suo delegato, il quale dovrà garantire la reperibilità per tutta la durata del contratto ed essere a disposizione per incontrare l'Appaltante ogni qualvolta se ne rilevi la necessità, sia per questioni di natura organizzativa, sia per esigenze di tipo amministrativo e per qualsiasi necessità connessa all'esecuzione del contratto. L'Appaltatore è tenuto, pertanto, a fornire al Responsabile del Servizio o suo delegato, nominativo, recapito telefonico ed e-mail del referente individuato, il quale, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, fungerà da interlocutore per conto delle Ditte raggruppate. Per le attività svolte dal referente, nessun costo deve gravare sulla stazione appaltante;
- 11. dovrà assicurare l'immediata sostituzione del personale che, a giudizio motivato dell'Amministrazione, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- 12. l'appaltatore, qualora fosse una cooperativa sociale, può avvalersi di soci volontari ai sensi dell'art. 2 della L.381/91 per le sole prestazioni complementari e non sostitutive delle figure professionali impiegate;
- 13. assume la piena responsabilità in merito all'applicazione della D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 garantendo che il proprio personale vi si attenga, mantenendo quindi nell'ambito ed in ragione del lavoro svolto, la massima riservatezza nel trattamento dei dati concernenti la condizione e l'identità degli assistiti;
- 14. assume a proprio carico ogni onere inerente tutto quanto previsto nei successivi art. 25 (Normativa connessa alla privacy) ed art. 26 (Adempimenti connessi alla sicurezza).

Art. 9 - Polizza Assicurativa



La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte del Comune di Castel San Giovanni sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla Legge.

A tale scopo l'impresa dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità, polizza assicurativa per R.C. con i seguenti massimali:

R.C. verso terzi per sinistro €

6.000.000,00 per

persona €.6.000.000,00

per danni a cose € 6.000.000,00

R.C. verso dipendenti per sinistro € 6.000.000,00

per persona € 6.000.000,00

per danni a cose € 1.500.000,00

Le eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant'altro) sono totalmente a carico della ditta appaltatrice.

La ditta assegnataria si impegna altresì ad intervenire a giudizio sollevando il Comune da ogni qualsiasi responsabilità.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della Ditta durante l'esecuzione dei servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

In particolare, la ditta assegnataria solleva il Comune di Castel San Giovanni da ogni responsabilità



civile e penale, eventualmente derivante da azioni od omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare all'Amministrazione copia delle polizze di cui sopra, debitamente quietanzate, entro il terzo giorno lavorativo antecedente all'inizio dei servizi. I servizi oggetto del contratto non possono iniziare se la Ditta non ha provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo: ove la Ditta abbia comunque iniziato l'esecuzione dei servizi e non dimostri, entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall'Amministrazione Comunale, di avere ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione dei servizi come previsto dal presente Capitolato, la Ditta incorrerà nell'automatica decadenza dall'aggiudicazione.

Ad ogni scadenza annuale o per periodi inferiori (esempio semestrale o quadrimestrale) la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Amministrazione copia della quietanza di rinnovo delle polizze rilasciata dalla compagnia di assicurazione a conferma dell'avvenuto pagamento delle polizze stesse. Qualora ciò non avvenisse la Ditta incorrerà nell'automatica decadenza del contratto.

Art. 10 - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale

- 1. Il Comune svolge funzioni di programmazione generale, di indirizzo, di pianificazione, di controllo tecnico delle varie fasi di attuazione del servizio ed effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio, svolto dall'aggiudicatario, al presente capitolato e all'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario.
- Il Comune si impegna a fornire alla ditta aggiudicataria i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio e a consultare l'appaltatore in caso di modifica delle modalità organizzative.
- 3. Il Comune ha diritto di richiedere previa nota motivata di segnalazione di inidoneità, la sostituzione del personale impegnato nell'attività in appalto che non offra garanzie di capacità, professionalità e non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio.
- 4. Il Comune provvede ad individuare nel Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto di Ponente, o suo delegato, il referente tecnico organizzativo per tutti i rapporti fra Comune e appaltatore in merito allo svolgimento degli interventi.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano Distrettuale, o suo delegato, potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione del servizio, per verificare che l'esecuzione dei servizi avvenga secondo le norme previste dal presente Capitolato e delle norme di legge. L'appaltatore è tenuto a fornire tutta l'evidenza documentale richiesta dal Comune di Castel San Giovanni ai fini del controllo della corretta esecuzione del contratto.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate, verbalmente e per iscritto, all'aggiudicatario.

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità.

Art. 12 - Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo (prezzo orario) offerto in gara dovrà comprendere tutte le attività previste dal capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara, comprese la partecipazione ad équipe, riunioni e missioni, ad esclusione dell'I.V.A. se dovuta.

Con il corrispettivo del servizio (importo contrattuale offerto in sede di gara) l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

Il prezzo non subirà variazioni, per tutta la durata dell'appalto, ad eccezione della <u>revisione</u> <u>periodica</u>, secondo l'indice ISTAT, relativo all'aumento del costo della vita, nel rispetto delle normative vigenti in materia. Tale prezzo verrà adeguato a partire dal secondo anno di appalto.

Art. 13 - Pagamenti

L'Amministrazione Comunale corrisponderà all'aggiudicatario il corrispettivo mensile delle ore effettivamente prestate, sulla base di fatture posticipate sulle quali dovrà essere riportato il numero delle ore effettivamente svolte dagli operatori nel corso del mese di riferimento della fattura stessa. I pagamenti avverranno nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica di DURC regolare.



Le fatture elettroniche saranno emesse mensilmente e dovranno essere corredate o precedute da dettagliata rendicontazione (schede orarie mensili delle attività realizzate per ogni singolo operatore).

La liquidazione delle fatture dovrà essere sospesa qualora siano stati contestati all'aggiudicatario addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.

Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere occorrente per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato inclusi emolumenti, oneri assicurativi, previdenziali e dispositivi individuali di sicurezza.

Nel caso di accertata irregolarità contributiva e/o retributiva e/o tributaria, si applica la normativa vigente.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare al Comune, prima dell'avvio del servizio, gli estremi identificativi del Conto Corrente dedicato di cui all'art.3, comma 1, della Legge 136/2010, su cui saranno fatti transitare i pagamenti relativi al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.

Art. 15- Subappalto, cessione del contratto e dei crediti

In relazione alla natura della prestazione contrattuale, ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto è ammesso entro la quota massima del 49,99% dell'importo complessivo dell'appalto, anche a garanzia del diretto controllo dei requisiti prestazionali dell'aggiudicatario, solo laddove – in sede di offerta – il concorrente abbia indicato di



volervi ricorrere.

Anche in caso di subappalto, l'aggiudicatario rimane comunque responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune di Castel San Giovanni.

Trova inoltre applicazione quanto ulteriormente previsto dal menzionato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Con riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016.

Art. 16 - Penalità

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, di cui al presente capitolato, che non comportino la decadenza, il Responsabile del Servizio o suo delegato applicherà una penale pari a:

- € 100,00 al giorno e per persona in caso di sospensione o mancata effettuazione da parte della ditta di una o più delle prestazioni affidate;
- € 100,00 al giorno e per persona in caso mancata tempestiva sostituzione del personale assente a qualunque titolo;
- € 50,00 al giorno e per persona in caso di riduzione non autorizzata, anche occasionale degli orari di servizio previsti;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto di 15 giorni per la sostituzione del personale inadeguato;
- da € 50,00 a € 100,00 per ogni altra inadempienza, disservizio o inefficienza per fatti imputabili all'aggiudicatario, previa valutazione del responsabile di servizio.



Si precisa che quanto offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara costituirà obbligo contrattuale; pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad €1.000,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla richiesta.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto alla Ditta appaltatrice e quest'ultima avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione.

Il Responsabile comunale del Servizio non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempimento contrattuale non sussiste. L'Amministrazione Comunale, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto alla Ditta appaltatrice per l'esecuzione del servizio, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione. La Ditta appaltatrice prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione Comunale di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 17 - Decadenza dall'aggiudicazione

La Ditta aggiudicataria incorre nella decadenza dall'aggiudicazione nel caso in cui, pur dando corso all'esecuzione del servizio, risulti evidente che la stessa non è nelle condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Costituisce altresì causa automatica di decadenza dal contratto la mancata stipula della polizza assicurativa come meglio precisato nell'art. 10 del presente capitolato.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Le parti convengono che oltre a quanto generalmente precisato dal Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:



- inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- nel caso di violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- mancato rispetto dei minimi salariali nonché delle norme relative agli oneri previdenziali e assistenziali dei lavoratori;
- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castel San Giovanni;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n.39;
- abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dalla ditta appaltatrice;
- gravi e ingiustificate irregolarità nell'esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità del servizio medesimo;
- qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti;
- inadempimento degli obblighi di cui alla clausola sociale, secondo quanto previsto dal precedente art. 7;
- mancata ottemperanza da parte della ditta appaltatrice di norme imperative di Legge o

regolamentari;

- qualora l'aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- mancata realizzazione, entro un anno (12 mesi) dal termine di scadenza indicato, anche solo di uno dei progetti presentati nell'ambito dell'Offerta tecnica, che hanno determinato l'assegnazione di un punteggio, salvo precedenti accordi in caso di diminuzione dell'importo contrattuale;
- per l'assunzione, da parte dell'Aggiudicatario, di unità di personale già impiegato dalla ditta cessante in misura inferiore a quanto dichiarato in sede di gara e/o per la mancata applicazione di quanto dichiarato sul personale attualmente impiegato.

Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto, qualora l'Amministrazione comunichi all'aggiudicatario, mediante raccomandata A.R. o P.E.C, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione definitiva.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 19 - Recesso del Comune

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs n. 50 del 2016.



L'Amministrazione Comunale ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R.

Si conviene che per giusta causa si intendono sopravvenuti motivi di pubblico interesse che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto, ivi comprese modifiche di carattere organizzativo, o qualora venga meno per il Comune di Castel San Giovanni il potere di contrattare anche in forza di nuovi assetti del Comune che impattino, direttamente o indirettamente, sul servizio.

In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale, la Ditta appaltatrice ha diritto al pagamento di quanto fornito, purché il servizio sia stata eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Inoltre il Comune di Castel San Giovanni ha la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

Art. 20 – Revisione dei prezzi

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva, verrà riconosciuta dal Comune solo su espressa richiesta dell'Appaltatore.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica ulteriormente che:

- la revisione verrà riconosciuta esclusivamente tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegatigenerale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti;



- la richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata dall'appaltatore tramite PEC entro il 31 agosto di ogni anno;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta solamente a decorrere dalla data del ricevimento da parte del Comune della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;
- la revisione prezzi potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

Art. 21 - Sospensione della gestione per interesse pubblico

L'esecuzione del contratto non può essere sospesa da parte dell'aggiudicatario. La sospensione può essere disposta dall'Amministrazione Comunale per ragioni di interesse pubblico o di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventi bellici, catastrofi, pandemie epidemiologiche, etc.); in tali casi il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Comunale sarà sottoposto a ricalcolo, mediante depurazione delle quote del corrispondente periodo di sospensione, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna (ad esempio per indennizzo, risarcimento, mancato guadagno, etc...), fatte salve successive disposizioni normative statali, regionali, locali direttamente collegate alle ragioni di interesse pubblico o forza maggiore di cui al presente articolo.

Art. 22 - Stipulazione del contratto

La stipula del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.



La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Aggiudicataria equivale ad incondizionata accettazione di tutte le clausole previste dal presente Capitolato e nella documentazione di gara.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Castel San Giovanni ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole di sospensione dell'efficacia ed eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, comprese le spese di registrazione, sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria. Tali spese dovranno essere corrisposte entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Comune comunicherà l'ammontare delle predette spese.

Nel caso in cui l'Impresa Aggiudicataria non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nei termini fissati, l'Impresa decade automaticamente dall'aggiudicazione e dovrà versare al Comune le eventuali ulteriori spese che quest'ultima dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, fermo restando l'escussione della garanzia provvisoria.

Art. 23 - Esecuzione in danno

Come previsto dall'art. 18 qualora la Ditta appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi oneri all'aggiudicataria.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione comunale potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà in tal senso essere immediatamente reintegrato.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano derivare all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento

Art. 24 - Cauzione definitiva



Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50 n. 2016, con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, l'aggiudicatario deve costituire una "garanzia definitiva" in favore del Comune di Castel San Giovanni secondo i modelli vigenti per gli affidamenti delle pubbliche amministrazioni, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la liquidazione entro 30 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. In particolare la cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto e di escutere interamente la cauzione.

La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Responsabile comunale di servizio competente.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione di dati personali, il trattamento dei dati personali dell'Impresa Aggiudicataria, forniti per la partecipazione alla procedura di gara e per la stipulazione del contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del servizio.

Il trattamento potrà avvenire da parte del Comune di Castel San Giovanni con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, compresa l'eventuale comunicazione a terzi laddove necessaria per la corretta esecuzione del servizio.

Il conferimento dei dati è obbligatorio.

L'Impresa Aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza durante la fase di gara e l'esecuzione del servizio, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Impresa Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Art. 26 - Adempimenti connessi alla sicurezza

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'aggiudicatario, nello svolgimento del servizio, deve attenersi a tutte le norme di legge – generali e speciali – esistenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dovrà attuare tutti gli adempimenti normativi e legislativi previsti a carico del Datore di Lavoro e Titolare di Attività dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 27- Controversie

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato e del successivo contratto che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute alla Giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Piacenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28 - Spese contrattuali



Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore.

Art. 29 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, trovano applicazione le previsioni contenute nei documenti di gara, nelle offerte – tecnica ed economica – presentate dall'aggiudicatario in sede di gara e nella normativa vigente.